

**La normativa che regola il lavoro di Docente
nella Formazione Professionale Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Considerazioni e qualche spiegazione.**

Capita che, colleghi insegnanti, soprattutto se nuovi in fp, chiedano delucidazioni su compiti, orari, obblighi e quant'altro.

Questo scritto, soprattutto la lista dei riferimenti normativi a fondo pagina, ha lo scopo di fornire una bussola per districarsi nel ruolo di Docente nella Formazione Professionale Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Avere chiaro su quale base giuridica si fonda il proprio rapporto di lavoro è fondamentale per evitare il rischio di peccare per inadempienza da parte dei lavoratori e per abuso d'ufficio da parte datoriale.

Contratto di Comparto 2013 ed altro

Un aspetto della "vita" del Docente che spesso suscita domande è quello sul cosa si sia tenuti a fare nei periodi non rientranti né nel congedo ordinario né nei giorni di riposo, ma nei quali non si svolge attività didattica (vedasi *periodo di svolgimento dell'attività didattica* nella Delibera 23 gennaio 2012, n. 75: Calendario scolastico Art. 2 comma 1).

Risposta: Dipende dalle attività funzionali all'insegnamento (Contratto di Comparto Art. 8 comma 1) che vengono disposte.

Quando nel 2013, dopo anni di trattative, fu firmato il Contratto di Comparto ora vigente (di seguito in breve CC), proprio relativamente alle "attività funzionali all'insegnamento" (di cui al CC Art. 8) si trattò di una rivoluzione copernicana rispetto alla situazione precedente.

Mentre fino al 2013 andavano prestate nell'anno scolastico 220 ore da suddividersi tra queste "attività funzionali", con il nuovo CC Art. 8 comma 1, "**Il docente/La docente deve prestare fino a 180 ore annue per le seguenti attività, come da profilo professionale**"; fu una conquista epocale, conquista che consiste nell'aggiunta di due piccole ma fondamentali parole: "fino a"; per l'adempimento contrattuale, non è cioè dovuta più nemmeno un'ora in quanto ora.

Come a suo tempo presentato con grande soddisfazione da parte del rappresentante sindacale che illustrò il contratto, anche con 0 ore (zero-ore, ed a rafforzamento del significato fece il gesto anche con la mano), è soddisfatta la condizione contrattuale di "*fino a 180 ore*".

Questo ha significato che il focus si era spostato **dalle ore** della precedente situazione **alle attività**, definite nell'art. 8 comma 1 del nuovo CC, attività che, a tutela di Direzioni e Docenti, devono essere svolte, ma non possono superare l'impegno annuo di 180 ore.

Un piccolo concetto nel contratto ma un grande balzo per la dignità della funzione docente: si insegna, si fanno le cose che servono e si è fatto il proprio dovere.

In sostanza, prestate le ore di insegnamento dovute (CC Art. 5 "Orario di insegnamento") ed anche solo - zero- ore per attività funzionali, relativamente alle ore, non vi è inadempienza. E' evidente che tale estrema e puramente teorica condizione appaia provocatoria, ma il principio è inequivocabile: oltre a quelle di insegnamento non è dovuta alcuna altra ora in quanto ora, ciò che è dovuto sono delle attività.

Art 8 comma 3: "*Il docente/La docente deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell'ambito del colloquio sulla valutazione annuale, anche ai fini dell'attribuzione degli elementi retributivi flessibili*": in altre parole, oltre alla disponibilità, l'impegno, la professionalità e qualunque altro elemento di valutazione la Direzione voglia considerare al fine di determinare l'attribuzione degli "elementi retributivi flessibili", come elemento di valutazione ci sono anche le attività funzionali (definite nell'art. 8 comma 1 del CC) che il docente ha svolto: ancora una volta, coerentemente, nel CC, Art.8 comma 3, ai fini del "*relazionare*", sono menzionate le attività e non le ore.

Concludendo questa prima parte relativa al CC, la lettura del CC stesso è molto interessante e da consigliare ad ogni Docente, in particolare è da raccomandare la lettura dell'allegato 1 "Profilo professionale", lettura che dovrebbe essere un "must" per ogni docente appassionato al proprio lavoro, funzione, ruolo. Nel profilo viene definito come (relativamente alle proprie competenze, il docente) "*acquisisce e sviluppa tali competenze (omissis) con la riflessione individuale*" una definizione di questo aspetto quasi romantica, che

ben si addice ad una persona immersa nei propri pensieri magari in un contesto di natura e che ben si inquadra in quel principio di nobiltà della funzione docente.

Interessante è che, sempre nel profilo professionale, viene riportato che (omissis) “... si rende **necessaria** la collaborazione tra i docenti che trasmettono principalmente competenze trasversali e linguistiche e quei docenti che trasmettono le specifiche competenze, capacità e conoscenze tecnico-professionali”, **necessità**, nella pratica, ahinoi, spesso ignorata nei fatti.

Sentenza della corte di Cassazione di Bolzano del 2020 e presenza a scuola nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Ve ne fosse mai stato bisogno, anche se originata da controversie di altro genere, a togliere qualunque possibile dubbio sulla assenza di relazione tra “l'essere in servizio” e “necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” nei periodi di sospensione dell'attività didattica, “terminati gli incombenti didattici ordinari e ... le attività regolarmente deliberate o disposte”, c'è una sentenza della corte di Cassazione sezione di BZ del 2020 , che puntualizza proprio come:

“... oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione”;

ed anche che:

“Si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola; pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.

La lettura della sentenza ha un alto valore pedagogico, ed informativo relativamente alle peculiarità del sistema scolastico e della figura professionale del docente, in concordanza con concetti espressi nel CC e nella descrizione del profilo professionale, sempre del CC.

Fruizione del congedo ordinario in periodo diverso da quello standard.

Una domanda ricorrente è se sia possibile richiedere le ferie al di fuori del periodo indicato dalle Direzioni. La risposta è, entro certi limiti, sì.

Dal sito del personale della Provincia Autonoma: *“Il personale docente, ... della formazione professionale ... deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione **dell'attività didattica, educativa, assistenziale o di vigilanza** (4 voci in neretto tal quali come sul sito istituzionale)... .*

Ultimo aspetto da non trascurare è che:

“Si ricorda, inoltre, l'importanza di osservare la forma scritta nelle fasi di programmazione, richiesta di fruizione ed approvazione o rispettivamente diniego motivato di tali periodi.”

Estratto da:

Pianificazione ed amministrazione congedo ordinario e giorni di riposo
(Contratto collettivo di comparto 27.06.2013 per il personale docente provinciale)

Comunicazione di:

Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 4 Personale, Ufficio Personale delle scuole 4.3.

Riferimenti:

Contratto di comparto: è il riferimento per ogni aspetto della vita professionale dell'insegnante:

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197504/contratto di comparto 27 giugno 2013.aspx](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197504/contratto_di_comparto_27_giugno_2013.aspx)

Sentenza della corte di cassazione:

- <https://www.orizzontescuola.it/quando-finiscono-le-attivit -didattiche-gli-insegnanti-sono-a-disposizione-della-scuola-sentenza/>

Fruizione del congedo ordinario da parte del personale docente

- <https://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/amministrazione-personale/ferie.asp>

Calendario scolastico (contiene la definizione del periodo di attivit  didattica):

- [http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/195401/delibera 23 gennaio 2012 n 75.aspx?view=1](http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/195401/delibera_23_gennaio_2012_n_75.aspx?view=1)

Per l'apprendistato il riferimento  :

- [http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195230/legge provinciale 4 luglio 2012 n 12.aspx?view=1](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195230/legge_provinciale_4_luglio_2012_n_12.aspx?view=1)